

## SUL (MANCATO) TENTATIVO DI SCIPPO DEL CONCORSO ISPETTIVO ED ALTRO

- di Francesco G. Nuzzaci -

L'ispettore Gabriele Boselli può essere soddisfatto. Il 21 settembre u.s., dopo cinque o sei rinvii (un po' ne abbiamo perso il conto), si sono tenute nei capoluoghi regionali le prove di preselezione del concorso a 145 posti di dirigente tecnico, meglio noto (noto?) come ispettore scolastico; il cui esito si saprà con la pubblicazione della gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2010, beninteso salvo slittamenti! Sono pertanto – almeno per il momento – falliti i «tentativi di scippo» temuti e denunciati dal riconosciuto teorico della postprogrammazione in un articolo dell'8/8/09, ospitato in [www.scuolaoggi.com](http://www.scuolaoggi.com). Tentativo che noi avremmo posto in essere e pervicacemente riproposto in non infrequenti scritti in *Scuola & Amministrazione* e in [www.edscuola.it](http://www.edscuola.it), compendiate nell'ultima lettera aperta al capodipartimento MIUR dottor Giovanni Biondi. Scritti sviluppati «con l'abituale competenza» (bontà sua!) e con il ricorso a «tutte le argomentazioni giuridico-retoriche possibili»; preordinati all'annullamento del bando «per favorire il tentativo di alcuni gruppi di dirigenti scolastici di trasformare un concorso pubblico per titoli ed esami in un banale concorso riservato o addirittura in un'occasione per la creazione di nuovi ispettori ope legis»; cui va aggiunto – non si ha motivo per non dichiararlo – chi scrive, essendo parte in causa.

Dunque, la prova preselettiva è stata espletata e ci si attende che l'amministrazione – quale atto dovuto per il rispetto delle leggi sulla trasparenza e del diritto all'informazione – corrisponda quanto prima all'invito rivolto dal (fin qui) solo sindacato della CGIL-scuola, di pubblicare sul sito istituzionale del MIUR i 90 quesiti somministrati con la risposta esatta.

Sicché, per intanto, l'ispettore Boselli potrebbe stimare il loro grado di coerenza con l'«inconferenza» dei contenuti del bando concorsuale vertenti su un coacervo di materie giuridiche che chiamano [avrebbero dovuto chiamare, sin dalla preselezione] il candidato ad esplorare quasi tutti i rami del diritto, nella completa assenza delle problematiche socio-psico-pedagogiche e disciplinari, nonché organizzative (queste ultime confinate in margini di assoluta irrilevanza); che

per contro sono [o avrebbero dovuto essere ritenute] propriamente attinenti ad una funzione, squisitamente tecnica, da svolgere (è questo uno dei soli due punti su cui il prof. Boselli afferma di essere d'accordo con noi). Senonché, una volta poste, **queste** «regole del gioco», ancorché palesemente assurde, dovevano essere rispettate. Ed invece – se non ricordiamo male, e l'auspicata pubblicazione dei 90 quesiti potrà confermarlo o meno – ben oltre la metà delle materie da cui doveva trarre alimento la prova preselettiva è stata del tutto ignorata. Non rammentiamo alcuna domanda sul diritto civile (dove pure era ragionevole attendersi un qualcosa relativo alle persone fisiche e giuridiche, ai diritti e doveri della famiglia e ai diritti del minore, alle obbligazioni e ai contratti, alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive), sul diritto processuale civile e sulla procedura penale, sulle scienze dell'amministrazione e sulle scienze della comunicazione pubblica. Qualcosa ci pare afferisse al diritto amministrativo, mentre una sola domanda, o poco più, ha investito il diritto costituzionale (autorizzazione del parlamento per l'esercizio provvisorio del bilancio dello stato), il diritto penale (in materia di abuso d'ufficio), il diritto delle comunità europee (circa la natura dei pareri e delle raccomandazioni), la contabilità di stato (rapporto tra bilancio di previsione e sopravvenute spese ammesse). In definitiva lo spettro contenutistico è stato pressoché limitato alla legislazione scolastica, così barandosi sulle prescrizioni del bando concorsuale, in cui si legge che le prove di preselezione vertono «sulle materie oggetto delle prove scritte e orali»; da interpretarsi - per il principio della lealtà e della buona fede e in forza del vincolo testuale – nel senso di **tutte** le materie, sia quelle fatte oggetto delle successive prove scritte (diritto amministrativo, contabilità di stato, legislazione scolastica) che del colloquio (che, per l'appunto, «verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sul diritto costituzionale, diritto civile e diritto processuale civile, con particolare riguardo al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ed alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie di lavoro, diritto penale e procedura penale, con particolare riguardo ai delitti contro la P.A., diritto dell'Unione Europea, normativa sul M.P.I., scienza dell'amministrazione, scienza della comunicazione, con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale»).

Sono **dodici** materie, **tutte** dotate di pari peso, per alcune delle quali – tre o quattro: diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale, scienza della comunicazione – sono privilegiati, e dichiarati («con particolare riguardo ...»), alcuni specifici contenuti; nel mentre per il diritto amministrativo, per la contabilità di stato e per la legislazione scolastica il «particolare riguardo» ad alcune afferenti tematiche è previsto, testualmente, in sede delle tre menzionate prove scritte, ma non – sempre testualmente – in sede di prova preselettiva. Quando da quest'ultima si son volute escludere delle materie lo si è scritto nel bando, come nel caso della lingua straniera e della conoscenza e uso dei sistemi informatici di più comune impiego, da accertare nel colloquio (art. 2, penultimo capoverso). L'indebito restringimento delle materie operato dalla commissione, in chiaro eccesso di potere, ha inevitabilmente prodotto un consistente numero di domande nozionistiche, di pura memoria, su elementi di scarsissimo pregio (perciò, presumibilmente e ragionevolmente, trascurati dai candidati nella preparazione), inadonei all'emersione di capacità di giudizio, di analisi, di ragionamento ovvero dei previ ed essenziali concetti, conoscenze, definizioni fondamentali: in aperto contrasto con il d.p.r. 272/04, regolamento applicativo dell'art. 28, d. lgs. 165/01, recante la generale disciplina della prova di preselezione quale (eventuale) filtro delle successive prove concorsuali per l'accesso ad **ogni** qualifica dirigenziale. Tal che attempati dirigenti scolastici (escluso qualche raro esemplare, più vicino ai cinquanta che ai quaranta) sono stati inchiodati su una sedia, rigorosamente in fila, a lambiccarsi il cervello per richiamare alla memoria, posto che a suo tempo vi avessero prestato attenzione, la durata della scuola primaria («elementare», è stato precisato) in Austria, quella dell'istruzione primaria e dell'obbligo scolastico in Spagna, il numero minimo delle ore di lezione che le regioni devono garantire nei percorsi dell'istruzione e formazione professionale (ma la vigenza della norma è dubbia, in quanto contenuta nel d. lgs. 226/05, a suo tempo, e a tutt'oggi, «congelato» dall'ex ministro Fioroni), i periodi dell'anno in cui si possono sostenere gli esami di maestro d'arte: domanda, questa, affetta da un palese errore tecnico, per essersi assicurato un indebito vantaggio ai candidati provenienti dal settore specifico, in una prova unica e uguale per tutti; a meno che tale vantaggio non fosse stato neutralizzato con una domanda, altrettanto specifica,

per ogni segmento scolastico e per ogni settore interno allo stesso, cosa che non è avvenuta. Che dire poi della domanda sul libretto personale o formativo del cittadino o del lavoratore? Ed altri errori tecnici non è da escludere che possano essersi verificati nella formulazione equivoca di qualche quesito. Vorremmo, per esempio, controllare con più attenzione quello che alla domanda su quale fonte è equiparata alla legge formale collegherebbe due risposte parimenti esatte: il decreto-legge e il decreto legislativo. Ancora, su altre domande si doveva giocare sulla scelta di un termine discriminativo (centri di **istruzione** o centri di **formazione** o centri di **educazione** ... per adulti?), o di una coppia di termini per la denominazione esatta degli assi culturali allegati al d.m. 139/07 (asse **storico-sociale** oppure **storico-geografico**?, asse **matematico-scientifico** oppure **scientifico-tecnologico**? Insomma, una sorta di «trova gli intrusi!»).

L'illustre uomo di scuola che ci ha onorato della propria attenzione è poi d'accordo sull'estrema complessità organizzativa del concorso *de quo*, ma subito precisando che ciò non è una buona ragione per evitare i doveri solo perché difficili ad adempiersi.

Doveri – però – che sono anche dell'amministrazione, il cui comportamento ha celebrato l'elogio della lentocrazia in uno con l'inveterata abitudine di complicare le cose semplici: consumando all'incirca un anno tra il provvedimento autorizzativo del governo e l'emanazione del bando; spreco otto mesi senza riuscire a decidere – nonostante il supporto dell'ufficio legislativo del ministero e di esperti aggiunti – se dovesse applicarsi la risalente normativa del t.u. 297/94 o quella sopravvenuta del d. lgs. 165/01, infine inducendosi per un'improbabile – direbbero i giuristi – «terza legge», inesistente perché mai vigente, facendosi scudo di un pilotato, sbrigativo e pasticciato parere del consiglio di stato, peraltro tenuto per un bel po' in naftalina; impiegandone ulteriori quattordici nel rendersi consapevole che prima il presidente e poi i componenti l'originaria commissione non possedevano i requisiti alla funzione, per poi finalmente nominarne una nuova di zecca; infine, dopo essere riuscita a far svolgere la prova preselettiva a distanza di ben **venti mesi** dalla pubblicazione del bando, ne preannuncia cinque per farne conoscere il risultato, benché fondata su quesiti a risposta precodificata e corretti con un programma automatizzato.

Ma sempre con riguardo alla «complessità organizzativa», pare non finire qui. Perché, se dovessero rispondere al vero le voci trapelate e raccolte da [www.tuttoscuola.com](http://www.tuttoscuola.com) del 22 settembre 2009, sinora non confermate né smentite, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per un'irresponsabile insipienza che, in alcune non precisate regioni, avrebbe consentito ai candidati la consultazione dei codici (quali codici? Quelli propriamente tali – il codice civile, di procedura civile, penale, di procedura penale – o le raccolte di leggi e atti normativi che vanno sotto il nome, atecnico, di codice amministrativo o di codice della scuola, per copiare le risposte alle non poche domande piattamente nozionistiche, tra cui quelle sopra esemplificate?).

Prova inficiata e punto e a capo, se non si sarà riusciti con certezza assoluta (e ci pare difficile) ad individuare i singoli candidati per escluderli obbligatoriamente dal concorso; perché hanno fatto i furbi o si sono dimostrati talmente sprovveduti da non sapere che la consultazione di codici e testi di legge è incompatibile con qualsivoglia prova preselettiva e che, nel caso di specie, è consentita – articolo 6 del bando – solo nel corso delle prove scritte. Se, ciononostante, ci si è fidati di sorveglianti non qualificati, menefreghisti, se non addirittura conniventi, non si può pretendere di far valere l'ignoranza incolpevole. Certo che, vieppiù col senno di poi, nei tanti avvisi di rinvio della prova preselettiva, sino all'ultimo che correggeva un refuso grafico concernente il punteggio attribuito ad ogni risposta esatta (evidentemente 1, non già -1), ben si poteva richiamarlo questo benedetto articolo. E ancor prima – e senza il senno di poi – si sarebbe potuto optare per una diversa complessiva disciplina della prova di preselezione per meglio contenere e circoscrivere gli effetti d'onda di consimili irregolarità e anche per pretendere dal candidato il raggiungimento di una soglia congrua. Trattandosi di un concorso nazionale, ma di grandi numeri, il decentramento della prova di preselezione nelle sedi regionali era, ed è stato, inevitabile. Si poteva allora assumere – come già a suo tempo da noi prospettato – il modello conosciuto perché figurante nella bozza del riscritto sistema di reclutamento della dirigenza scolastica, poi tradotta, dopo circa un anno, nel d.p.r. n. 140 del 7 luglio 2008: sempre quesiti a scelta multipla e con risposta precodificata, ma prova di preselezione **comunque** superata con il conseguimento di almeno ottanta punti sui cento

disponibili; ovviamente in esito alla graduazione dei punteggi con una maggiore accortezza tecnica (e sull'intero spettro delle materie dichiarate nel bando, espunte le domande meramente nozionistiche), per un'adeguata scrematura dei candidati. Ora invece, stante il numero rigido dei 1450 concorrenti, e non di più, che possono passare, potrebbe capitare che si resti appiedati per aver commesso qualche errore, magari veniale, che potrebbero essere riusciti ad evitare i colleghi rivelatisi, in altre regioni, tutti dei geni o miracolati dal santo protettore, altrove rimasto inerte.

E sembra che ci sia altro ancora. La stessa fonte, con una *news* del 26 settembre 2009, ci ha informato che, oltre la consultazione dei codici autorizzata dal personale di vigilanza (l'usciera dell'ufficio scolastico regionale, o un centralinista in servizio nel medesimo, entrambi precettati per adempiere all'inusuale compito?), sarebbe stato addirittura consentito lo svolgimento collettivo del questionario da parte di gruppi di candidati, che così avrebbero colto l'occasione per rinverdire la sessantottina esperienza degli esami di gruppo e del 18 politico garantito! Saremmo – senza più alibi – alla follia, in un crescendo di pressapochismo, di crassa ignoranza, di strafottenza, di radicata e dolosa vocazione all'illegalità. Perché stiamo parlando di educatori e di soggetti che, nella loro ordinaria veste istituzionale, rappresentano, anzi sono – per il principio di immedesimazione organica – lo stato! Ma su questi, ed altri possibili, rilievi critici sul concorso in parola, faticosamente avviato e già a rischio di incepparsi, è d'uopo qui non più indugiare: sarà materia di un non lieve contenzioso giudiziario, al cui esito l'amministrazione potrebbe essere costretta ad annullare il bando, non avendo a suo tempo voluto farlo in sede di autotutela. Vogliamo, invece, concludere sull'abbrivo di un passaggio che si legge nell'articolo dell'ispettore Boselli, secondo il quale con lo «scippo» del concorso «potrebbe accadere che qualche laureato, magari diventato insegnante e dirigente per diritto di stagionatura in qualche graduatoria o per aver fatto il sacrestano di qualche dirigente, divenga miracolosamente anche dirigente tecnico, forzando le aspettative dei docenti e il loro diritto a concorrere in condizioni di parità».

E' vero, potrebbe accadere. Ma sono le aberrazioni di un sistema radicato e pervasivo, che ha trasformato la scuola in massificato impieghificio; delle quali può aver tratto profitto «qualche» laureato o «qualche» sacrestano: e tutti gli altri?

Posta però in questi termini la questione sfocia in discussioni infinite perché fondata su giudizi di valore, cioè sul piano della soggettività, quindi dell'opinabilità.

Noi invece l'abbiamo posta, sin dal maggio 2007, nella rivista *Scuola & Amministrazione*, sul piano giuridico, della norma positiva, che – piaccia o meno – è vincolante. E continuiamo a porla con argomentazioni che – sempre in punto di diritto – nessuno di quei pochi che hanno avuto la bontà di parteciparci il loro interesse ha mai contestato, compreso il nostro autorevole interlocutore. La norma è rinvenibile dall'analisi sistematica e teleologica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, tra cui quelle apportate dalla c.d. Legge Frattini 145/02; che per il reclutamento, anche nell'ambito delle posizioni dirigenziali, subordina l'**eventuale** concorso, indetto dalle pubbliche amministrazioni, alla previa ed obbligata mobilità professionale (prima nell'ambito del comparto – qui il comparto del MIUR – e poi a livello di extracomparto) su tutti i posti disponibili. Per questo aspetto la normativa tuttora codificata nel t.u. 297/94 (ma risalente al d.p.r. 417/74, il secondo dei cinque decreti delegati per antonomasia), in quanto ridisciplinata *funditus* da una fonte sopravvenuta di pari grado, è da considerarsi, secondo i principi, virtualmente abrogata.

In attesa che parli il giudice restiamo pertanto convinti di quanto stiamo sostenendo da oltre due anni, che proviamo a riassumere in termini i più discorsivi possibili:

- 1) è astrattamente legittimo un concorso per dirigenti tecnici del MIUR (ma non questo autentico aborto, quanto meno sul piano dell'opportunità) ed è nel diritto di tutti i docenti parteciparvi se in possesso del duplice requisito della laurea (di vecchio ordinamento o della nuova laurea magistrale) e di **cinque** anni di ruolo (mentre ne sono stati imposti, indebitamente, nove);

- 2) in concreto, però, prima di bandire il concorso il MIUR deve attivare le procedure di mobilità «orizzontale» su tutti i (145) posti disponibili, riservata ai dirigenti delle istituzioni scolastiche (già presidi, direttori didattici e figure affini) che, in alternativa alla loro «normale» preposizione ad un ufficio dirigenziale (lo è ogni istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia funzionale), possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, secondo la generale disciplina dell'art. 19, comma 10, d. lgs. 165/01; ovvero essere attributari di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi ... o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, come specificato nell'art. 11, comma 4, CCNL 11-4-06, della quinta area della dirigenza scolastica, tuttora vigente e sia pure in regime di *prorogatio*. Trattasi, come ben si vede, di contenuti propri di una dirigenza tecnica da agire nel settore della pubblica istruzione previa valutazione operata dall'amministrazione, che terrà conto dei titoli culturali, delle competenze e delle capacità, oltreché dei risultati conseguiti, se e quando il sistema di valutazione riuscirà a decollare, con l'ovvio corredo di un'adeguata motivazione, ancor più stringente in caso di diniego nei confronti di aspiranti che – è bene rimarcarlo – provengono dalla docenza, così come gli attuali ispettori tecnici, e hanno superato prove concorsuali vertenti sostanzialmente sugli stessi contenuti con cui, sempre gli attuali ispettori tecnici, si sono cimentati;
- 3) attesa la sicura saturazione di tutti i posti disponibili, se l'amministrazione vuole riservarne una quota ai docenti, l'unica via percorribile è la modifica della legge, come peraltro da noi ripetutamente auspicato (dire suggerito sarebbe un atto di superbia: Carneade, chi era costui?);
- 4) è ben possibile che l'ipotetica nuova *lex specialis*, assumendo il dogma della «specificità» della dirigenza scolastica (difeso strenuamente, con incomprensibile autolesionismo, dai diretti interessati), possa escluderla *de plano* dall'applicazione del generale meccanismo della mobilità, nel mentre i sindacati che dicono di rappresentarla già si apprestano ad

espungerla dal nuovo contratto (nuovo, ma scaduto da quattro anni). Può quindi tale *lex specialis* costringere ad un concorso il dirigente scolastico aspirante dirigente tecnico, ma esponendosi, tramite la promozione di un contenzioso da chi non voglia restare recluso nella riserva indiana, al giudizio della corte costituzionale, per essere scrutinata sotto il profilo e secondo i canoni della ragionevolezza.

A normativa vigente, come integrata dalla c.d. legge Brunetta 15/09, l'unico concorso che, sensatamente, si può chiedere a un dirigente scolastico – di pari qualifica rispetto a un dirigente tecnico così come a un dirigente amministrativo – è quello per l'accesso (alla pari con ogni dirigente pubblico, o no?) alla superiore, ed apicale, fascia della dirigenza generale.

### *Post scriptum*

All'ultimo momento siamo venuti a conoscenza di «Dieci domande al ministro sul concorso a dirigente tecnico» da parte di un candidato, prof. Luigi Manfrecola, giunte alla redazione di [www.tuttoscuola.com](http://www.tuttoscuola.com) del 30 settembre 2009. Ne trascriviamo la nona, senza commento: «Illuminato Signor Ministro, non pensa che le migliaia di plichi individuali (preordinati in eccedenza rispetto al concreto fabbisogno poi registrati) abbiano potuto agevolare chi, nella nostra lunga ed incontrollabile Italia, abbia potuto e voluto aprire con qualche anticipo una delle tante buste prive di destinatario in modo da avere conoscenza dei quesiti prima ancora che le prove avessero inizio, così da attrezzarsi conseguentemente?».

E' una gratuita illazione? Non spetta a noi rispondere, ma l'amministrazione sembra che non sia intenzionata a farlo, atteso che per intanto ha fatto sapere che non è prevista alcuna pubblicazione dei quesiti con relative risposte esatte, come notiziato da una nota del 29 settembre 2009, prot. n. 334/09 nel sito [www.flcgil.it](http://www.flcgil.it). Parimenti, senza commento!